

Région Autonome
Vallée d'Aoste



Regione Autonoma
Valle d'Aosta

prot. n. 1618/11

ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE

DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE

DIREZIONE AMBIENTE

SERVIZIO TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E GESTIONE
DEI RIFIUTI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 3791 IN DATA 30/08/2011

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETÀ VALECO SPA ALL'ATTIVITÀ DI RECUPERO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI, PRESSO L'IMPIANTO DESTINATO A DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI UBICATO IN COMUNE DI PONTEY, LOCALITÀ VALLOILLE, AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 E AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI DIFFUSE DI POLVERI IN ATMOSFERA, AI SENSI DELL'ART. 269 DEL D.LGS. 152/2006.

Il Capo del Servizio tutela delle acque dall'inquinamento e gestione dei rifiuti

- richiamato il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
- richiamate le parti IV e V del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive integrazioni e modificazioni;
- richiamato il decreto ministeriale 3 agosto 2005 "Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica";
- vista la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 "Norme in materia di gestione dei rifiuti" e successive modificazioni;
- considerato che le autorizzazioni allo svolgimento di operazioni di smaltimento dei rifiuti, nonché quelle al recupero di rifiuti non soggette a procedura semplificata, sono rilasciate dalla Regione competente per territorio, così come previsto dall'articolo 208, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 5079 del 5 dicembre 2008, concernente il rilascio di autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 18.02.2005, n. 59, alla

Società "Valeco SpA", di Brissogne, per l'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi ubicato in Comune di Pontey, loc. Valloille;

- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 1115 del 16 marzo 2010, concernente l'autorizzazione alla Società Valeco SpA della gestione del centro regionale di trattamento dei rifiuti e assimilati, sito in Brissogne, loc. l'Île Blonde, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006 per le attività non rientranti in A.I.A. e autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006;
- richiamata la nota del 9 novembre 2010, prot. n. 12346/TA, trasmessa alla Società Valeco Spa, di Brissogne, con la quale si comunicano le tempistiche entro le quali codesta Società deve garantire la cessione parziale ed anticipata delle aree, impianti ed attrezzature per consentire al nuovo gestore a cui sarà affidato il servizio ingestione dei rifiuti compresa la realizzazione di un impianto di trattamento a tecnologia complessa (gassificazione/pirolisi) nonché l'esercizio di tutte le attività di gestione dei rifiuti attualmente svolte all'interno del Centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati di Brissogne, la cui gestione è attualmente affidata a codesta Società in forza della legge regionale n. 63/1987 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 5200/2002;
- richiamata la nota del 19 aprile 2011, prot. n. 819/11, acquisita agli atti dell'Amministrazione Regionale in data 20 aprile 2011, con prot. n. 4248/TA, con la quale la Società Valeco SpA, di Brissogne, chiede l'autorizzazione all'esercizio delle attività di riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (compostaggio) (R3 e R13) dei rifiuti non pericolosi con codice CER 02 03 04 (scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione) per una quantità annua trattabile pari a 20 t. e una massima stoccabile pari a 10 t., 02 06 01 (scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione) e 03 03 01 (scarti di corteccia e legno) per una quantità annua trattabile pari a 100 t. ed una massima stoccabile pari a 50 t., 20 01 38 (legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37) per una quantità annua trattabile pari a 6.000 t. ed una massima stoccabile pari a 1.000 t. e 20 02 01 (rifiuti biodegradabili) per una quantità massima trattabile pari a 6.500 t. ed una massima stoccabile pari a 1.000 t.;
- richiamate le risultanze della Conferenza dei Servizi convocata in data 9 maggio 2011, con nota prot. n. 4804/TA, e riunitasi in sede istruttoria in data 19 maggio 2011 nel corso della quale dopo un'esposizione inerente la richiesta di autorizzazione di cui in oggetto da parte della Società Valeco SpA, con sede legale in Comune di Brissogne - località L'Île Blonde, il Servizio Valutazione Ambientale ha prescritto di verificare l'assoggettabilità alla VIA dell'intervento in oggetto e l'ARPA della Valle d'Aosta ha prescritto di verificare che nella precedente autorizzazione, rilasciata con provvedimento dirigenziale n. 1115 del 16 marzo 2010, vi fossero anche i codici CER 02 03 04 e 02 0601;
- richiamata la nota del 27 maggio 2011, con prot. n. 1088/2011, trasmessa dalla Società Valeco SpA, di Brissogne, ed acquisita agli atti dell'Amministrazione Regionale in data 27 maggio 2011, con prot. n. 5727/TA, con la quale, in riferimento alle risultanze emerse nel corso della sopracitata Conferenza dei Servizi in sede istruttoria del 19 maggio 2011, viene precisato:
 - che la richiesta di trasferimento dell'attività di produzione dell'ammendante compostato verde dal Centro di trattamento rifiuti di Brissogne alla discarica di Pontey è conseguente alla istanza dell'Amministrazione Regionale del 9 novembre 2010 con prot. n. 12346/TA sopracitata;
 - che la delocalizzazione di codesta attività di recupero non si riferisce all'installazione di alcun nuovo impianto fisso ma solo lo spostamento di macchinari carrellati. Inoltre l'attività di compostaggio a Pontey si inserisce in un sito già assoggettato a suo tempo a procedura VIA;
 - che l'attività di produzione del compost sarà trasferita a Pontey solo temporaneamente in quanto l'aggiudicatario del nuovo servizio di gestione integrata dei rifiuti in Valle d'Aosta dovrà prevedere presso il Centro di Brissogne un adeguato ed efficiente servizio di trattamento dei rifiuti verdi;

- o che, alla luce di quanto esposto, l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui in oggetto non debbano essere assoggettate a procedure VIA;
- richiamata inoltre la nota del 12 luglio 2011, con prot. n. 1364/2011, trasmessa dalla Società Valeco SpA ed acquisita agli atti dell'Amministrazione Regionale in data 14 luglio 2011, con prot. n. 7325/TA, con la quale si precisa altresì che:
 - o la richiesta di trasferimento dell'attività di cui sopra è da intendersi per i soli rifiuti con i codici CER 20 02 01 (rifiuti biodegradabili), 20 01 38 (legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37) e 03 03 01 (scarti di corteccia e legno);
 - o la delocalizzazione dell'attività di recupero dei rifiuti verdi comporterà la produzione di compost da riutilizzare completamente all'interno del sito della discarica di Pontey per le operazioni di recupero ambientale previste dal relativo Piano approvato in sede di rilascio dell'AIA. Si ipotizza dunque una necessità di riutilizzo di circa 10.000 t. di ramaglie che, una volta lavorate, serviranno a produrre circa 4.725 t. di compost che verrà impiegato come ammendante ad integrazione del terreno vegetale di ricopertura;
 - o il compost attualmente in lavorazione (circa 7.000 t. corrispondenti a circa 3.500 t. di prodotto finito) presso il Centro di Brissogne continuerà ad essere destinato alla distribuzione fino ad esaurimento;
- richiamate le risultanze della Conferenza dei Servizi convocata in data 6 luglio 2011, con nota prot. n. 7025/TA, e riunitasi in sede decisoria in data 14 luglio 2011 nel corso della quale considerate le integrazioni sopracitate prodotte dalla Società Valeco SpA in data 12 luglio 2011, con prot. n. 1364/2011, è stato rilasciato parere favorevole all'esercizio delle operazioni di recupero di cui in oggetto con la prescrizione che l'area attraversata dal metanodotto deve rimanere libera dallo stoccaggio;
- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione della direzione amministrativa;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2158 in data 25 luglio 2008 concernente la definizione delle strutture organizzative dirigenziali in applicazione della DGR 1998/2008, la graduazione delle posizioni organizzative dei livelli dirigenziali e i criteri per il conferimento dei relativi incarichi come modificata con deliberazioni della Giunta regionale n. 521 in data 27 febbraio 2009 e n. 1560 in data 5 giugno 2009;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 734 in data 19 marzo 2010 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale di terzo livello alla sottoscritta;
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3702 in data 18 dicembre 2009 concernente l'approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2010/2012, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2010 e di disposizioni applicative

DECIDE

- 1) di autorizzare, ai sensi dell'articolo 208 del citato decreto legislativo 152/2006, la Società Valeco SpA, con sede legale in Comune di Brissogne - località l'Ile Blonde, all'esercizio e all'esercizio delle operazioni di recupero (R3 e R13) all'interno del II° lotto, non ancora in esercizio, dell'impianto di discarica di rifiuti non pericolosi situato in Comune di Pontey,

località Valloille, già autorizzato con provvedimento dirigenziale n. 5079 del 5 dicembre 2008, dei seguenti rifiuti non pericolosi:

Attività di recupero	Codice CER	Descrizione	Quantità annua trattabile	Quantità massima /annua stoccabile di prodotto finale
R3 e R13	20 02 01	Rifiuti biodegradabili	6500 ton	1000 ton
R3 e R13	20 01 38	Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	6000 ton	1000 ton
R3 e R13	03 03 01	Scarti di corteccia e legno	100 ton	50 ton

E complessivamente non potranno essere stoccate più di 10.000 ton. corrispondenti al quantitativo da utilizzare per il recupero ambientale del 1° lotto di discarica in esercizio;

- 2) di stabilire che l'autorizzazione di cui al punto 1) del presente provvedimento è rilasciata fino al 31 dicembre 2017, data di conclusione della gestione operativa affidata alla Società Valeco SpA per la discarica di Pontey, località Valloille;
- 3) di stabilire che l'autorizzazione è rilasciata con l'obbligo del rispetto delle seguenti prescrizioni tecniche:
 - a) in fase di esercizio le aree di recupero dei rifiuti dovranno essere rese inaccessibili alle persone non autorizzate;
 - b) le attività autorizzate devono essere eseguite senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, così come prescritto all'articolo 178 del decreto legislativo 152/2006;
 - c) i soggetti gestori dovranno tenere presso l'impianto un registro di carico-scarico dei rifiuti in conformità a quanto stabilito dall'articolo 190 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni; dalla data di attivazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti denominato SISTRI istituito con il DM 17 dicembre 2009, dovranno, altresì, essere rispettate, quanto previste, tutte le modalità di trasmissione per via telematica delle informazioni sulle quantità e le tipologie dei rifiuti conferiti presso l'impianto autorizzato;
 - d) l'abbattimento delle emissioni diffuse di polveri in atmosfera avverrà mediante l'installazione un sistema di irrigazione con cannone ed autobotte (escluso il periodo invernale) lungo i percorsi dei mezzi adibiti al trasposto/movimentazione dei rifiuti e per la frequente bagnatura del materiale in fase di compostaggio, l'utilizzo della barriera verde già sviluppata lungo la zona Est del Lotto II, l'asfaltamento delle piste di accesso all'area adibita al compostaggio ed infine la protezione dei venti provenienti da Ovest con cumulo di terra destinata alla ricopertura e con il posizionamento




- dell'area di stoccaggio ribassata al piano campagna dei piazzali e delle strade di accesso;
- e) il soggetto autorizzato alle operazioni di recupero deve presentare annualmente la comunicazione dei rifiuti prevista dalla legge del 25 gennaio 1994, n. 70, così come richiamato all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 152/2006;
- f) nell'ambito degli adempimenti previsti dall'ALA rilasciata con PD n. 5079/2008 il soggetto autorizzato dovrà fornire trimestralmente all'autorità ambientale tutte le informazioni tecniche e gestionali riferite all'attività autorizzata con il presente provvedimento;
- g) i rifiuti diversi da quelli urbani conferiti devono essere regolarmente accompagnati dal formulario di identificazione nei casi previsti dall'articolo 193 del d.lgs. 152/2006;
- 4) di stabilire che la Società autorizzata deve assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento agli adempimenti di cui agli articolo 189, 190 e 193 del decreto legislativo 152/2006;
- 5) la messa in esercizio delle attività di recupero si intendono avviate a decorrere dalla data del provvedimento dirigenziale di accettazione delle garanzie finanziarie e la messa a regime è immediata dalla messa in esercizio dello stesso;
- 6) di stabilire che la ditta autorizzata deve provvedere, prima della data dell'inizio delle attività di recupero autorizzate con il presente provvedimento, alla presentazione della stipulazione della garanzia finanziaria ai sensi all'art. 208, comma 11, lettera g), del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, e della deliberazione della Giunta regionale n. 3284 del 4 novembre 2006. L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata con la presente autorizzazione decorre dalla data del provvedimento dirigenziale di approvazione delle garanzie finanziarie stesse. L'importo da garantire per l'esercizio di operazioni autorizzate è pari a euro 28.700 (ventottomilasettecento/00) ed è calcolato secondo le sotto riportate modalità:
- quantità massima stoccabile di rifiuti 2050 ton per 14 = 28.700 euro;
- 7) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 269, di cui alla parte V del decreto legislativo 152/2006 e successive integrazioni e modificazioni, la Società autorizzata alla produzione di emissioni diffuse di polveri in atmosfera derivanti dall'esercizio autorizzato con il presente provvedimento, con l'obbligo del rispetto delle prescrizioni riportate alla parte I, allegato 5 alla citata parte V del decreto legislativo 152/2006, sopra richiamato, in particolare deve essere rispettata la prescrizione di cui al punto 3), lettera d) del presente provvedimento
- 8) di stabilire che, ai sensi dell'articolo 269, comma 6, sopra richiamato l'Autorità competente effettuerà un controllo di accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione entro 6 (sei) mesi dalla data di messa a regime;
- 9) di stabilire che per tutto quanto non indicato nella presente deliberazione si fa espresso riferimento a quanto stabilito dal decreto legislativo 152/2006;

- 10) di stabilire che l'inosservanza di quanto prescritto comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dal decreto legislativo 152/2006;
- 11) di stabilire che la presente autorizzazione fa salvi i diritti di terzi, nonché l'obbligo del conseguimento dei provvedimenti autorizzativi da parte degli organi competenti in ordine ad altre leggi vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di urbanistica ed agli eventuali vincoli di natura pubblicistica;
- 12) di stabilire che l'autorizzazione all'attivazione del recupero diretto dei rifiuti di cui al presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza degli organi regionale e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità;
- 13) di stabilire che in esecuzione del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 152/2006, il Comune deve provvedere, qualora necessari, ad aggiornare il proprio Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) ed a trasmettere i relativi elaborati in formato elettronico (SHAPE o DWG) alla Direzione Pianificazione Territoriale al fine di consentire l'aggiornamento su base cartacea e digitale del PRGC stesso;
- 14) di stabilire che il Servizio tutela delle acque dall'inquinamento e gestione dei rifiuti notifichi il presente provvedimento alla Società interessata, al Sindaco del Comune di Pontey, agli Assessorati Regionali competenti, all'A.R.P.A. della Valle d'Aosta, ai Servizi competenti dell'U.S.L. della Valle d'Aosta, al Comitato Nazionale dell'Albo dei gestori ambientali, alla sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali, alla stazione forestale competente per territorio all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ed al bollettino ufficiale regionale per la pubblicazione del presente provvedimento;
- 15) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.


L'ESTENSORE

- Inca MANCUSO -



IL CAPO SERVIZIO

- Inca MANCUSO -



ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO

Servizio Gestione Spese - Ufficio impegni

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

Lo. 30/08/2011
NADIA CASAROTTO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE


IL DIRETTORE
Dott. Roberto RIVOLARI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 31 AGO 2011 per quindici giorni consecutivi.

~~Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento non è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale ai sensi del d.lgs. 196/2003~~

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
- Dott. Massimo BALESTRA -



Aosta, 31 AGO 2011

Per copia conforme ad uso amministrativo degli uffici

Aosta,

31 AGO 2011

L'istruttore amministrativo
Verina Gali